

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

☎ 0165 936114

☎ 0165 936162

**COMMUNE DE RHÊMES-NOTRE-DAME**

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

✉ info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it

PEC protocollo@pec.comune.rhemes-notre-dame.ao.it

Fraz. Bruil 13 – 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO)

C.F./P.I. 00138020078

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE DEL PEF E DEFINIZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.
--

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, debitamente notificati a ciascun consigliere, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono intervenuti i Signori

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
OREILLER CORRADO	Sindaco	X	
BERARD RITA	Vice Sindaco	X	
OREILLER DENIS	Consigliere	X	
THERISOD FIRMINO	Consigliere	X	
MORETTO FABIO	Consigliere	X	
BERARD SARA	Consigliere		X
RONC NADIA	Consigliere	X	
BERARD LEO	Consigliere	X	
VAUTHIER FABIO	Consigliere	X	
CENZOZ ANDREA	Consigliere	X	
SAUDIN GIORGIO	Consigliere		X
	Totale	9	2

Assiste all'adunanza Dott.ssa Lucia VAUTHIER Segretario Comunale.

OREILLER CORRADO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE DEL PEF E DEFINIZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali);

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), il quale dispone che le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VALUTATO che:

- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e in particolare i commi 37 e 38 dell'art. 1 che estendono all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni degli enti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017, salvo la tassa sui rifiuti (TARI) di cui l'art. 1, co 639, L. 27/12/2016, n. 147;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020);
- la L.R. 22/12/2017 n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); Modificazioni di leggi regionali."

- il termine del 28 febbraio 2018 per l'approvazione del bilancio di previsione prorogato con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017;
- il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, che ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018.
- i regolamenti comunali di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 30 marzo 2016;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

PREMESSO, con riferimento all'IMU, che:

- l'articolo 1 della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha parzialmente modificato la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) stabilendo:
 - a) (comma 10) la riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - b) (comma 13) l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - c) (comma 15) l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - d) (comma 53) la riduzione del 75% dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e i comuni con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs n. 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; si detraggono, fino a concorrenza del loro ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione, e i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200,00 può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della legge 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che il Comune di Rhêmes-Notre-Dame ha azzerato nei precedenti esercizi 2015, 2016 e 2017 l'aliquota TASI e che l'amministrazione intende confermare anche per il 2018 tale azzeramento;

RITENUTO necessario, tuttavia, provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, a individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi previsti nel 2018
Missione 10, programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" – comprende: illuminazione pubblica, gestione della rete stradale com.le (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione), sgombero neve	€ 60.329,02
Missione 9, programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" – Comprende la cura del verde pubblico	€ 2.922,20
Missione 3, programma 1 "Polizia locale e amministrativa" – comprende il servizio di videosorveglianza	€ 81.765,00
Missione 11, programma 1 "Sistema di protezione civile"	€ 11.366,52
Missione 7, programma 1 "Turismo" relativamente alle reti <i>wi-fi</i> pubbliche (<i>hot spot</i>)	€ 2.215,33
Missione 8, programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio"	€ 1.754,22
TOTALE	€ 160.352,29

PREMESSO inoltre, con riferimento alla TARI, che:

- il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) ha approvato il metodo per la definizione della tassa;
- i commi da 641 a 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 hanno regolamentato l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal decreto legge n. 16/2014;
- la normativa TARI applicabile per l'anno 2018 è sostanzialmente uguale alla TARES semplificata introdotta a fine 2013;
- i principi cardine della TARI sono i seguenti:
 - a) il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - b) il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette riduzioni ed esenzioni;
 - c) la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzando la quantificazione della tariffe TARES 2013 o, in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo, come già avvenuto nel 2013 per la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio;

- l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i comuni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO che:

- il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Unité des communes Grand-Paradis ha trasmesso i dati economici preliminari per l'elaborazione della TARI 2018 (PEF con dati provvisori in attesa della deliberazione definitiva);
- il piano economico finanziario è stato redatto sulla base dei suddetti dati, integrati con i costi previsionali relativi al servizio rifiuti di competenza del Comune di Rhêmes-Notre-Dame;
- sulla base di tale documento l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta a € 52.411,81 di cui € 12.558,25 di parte fissa ed € 39.853,56 di parte variabile;
- la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata analizzando la banca dati, sulla base del numero di utenti e dei costi variabili il cui valore è stato determinato applicando coefficienti di produzione di rifiuti minimi "kd" stabiliti dal D.P.R. 158/1999, pertanto i costi risultano così suddivisi:

Utenze domestiche:

Costi fissi	€ 11.160,52
Costi variabili	€ 18.731,17

Utenze non domestiche:

Costi fissi	€ 1.397,73
Costi variabili	€ 21.122,39

- per la determinazione delle tariffe si sono utilizzati i coefficienti "ka", "kb", "kc" e "kd" minimi previsti dal D.P.R. 158/1999;
- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- risulta necessario procedere all'approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che, qualora il sub-ato apporti delle modifiche al piano dei costi, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, le tariffe della TARES possono essere basate su criteri presuntivi di produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, legge 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi tra le cd. tasse di scopo, che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice

dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti per determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe e in parte distribuendo i conseguenti aumenti sulle tariffe;

VISTO il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2018, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno riassumere le seguenti agevolazioni tariffarie, previste dal regolamento:

- a) distanza dal punto di conferimento più vicino superiore a 500 metri: 60% sia della quota variabile sia della quota fissa (art. 4, comma 4);
- b) per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte operative adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30% della sola quota variabile (art. 16, comma 1);
- c) minore produzione per smaltimento in proprio per le attività produttive, commerciali e di servizi (art. 17 regolamento comunale): 30% della sola quota variabile;
- d) rifiuti speciali assimilati prodotti da utenze non domestiche e avviati al riciclo (art. 18-bis regolamento comunale), che così si intendono stabilire per scaglioni:
 - dal 15% al 25%: 10% della sola quota variabile
 - dal 26% al 50%: 15% della sola quota variabile
 - dal 51% al 75%: 20% della sola quota variabile
 - oltre il 75%: 25% della sola quota variabile
- e) compostaggio domestico: riduzione 25% (art. 19, comma 1);
- f) cittadini iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (art. 19-bis regolamento comunale): TARI ridotta di 2/3 su una sola unità immobiliare posseduta, a condizione che essa non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TASI	Non dovuta	-----
	Non dovuta	-----

TARI	Acconto	Entro il IV trimestre 2018 – Il termine esatto sarà stabilito contestualmente all’approvazione delle liste di carico delle utenze, di concerto con il SEL
	Saldo	Entro il I trimestre 2019 – Il termine esatto sarà stabilito contestualmente all’approvazione delle liste di carico delle utenze, di concerto con il SEL

VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario comunale ai sensi della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46;

PRESO ATTO del parere preventivo di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di contabilità;

CON VOTAZIONE unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

- DI DETERMINARE**, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, le seguenti modalità di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

e, di confermare, inoltre la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

- DI CONFERMARE**, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili, come già nei precedenti esercizi 2015, 2016 e 2017;
- DI APPROVARE** il Piano Finanziario per l’anno 2018 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario dal quale risulta per Rhêmes-Notre-Dame il costo da coprire al 100% pari a € 52.411,68;
- DI DETERMINARE** le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, a copertura del 100% degli stimati costi che si sosterranno, da applicare per l’anno 2018 come di seguito indicato;

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,35625	14,58650
2 componenti	0,41563	34,03518
3 componenti	0,45804	43,75951
4 componenti	0,49197	53,48385
5 componenti	0,52590	70,50144
6 o più componenti	0,55134	82,65686

Utenze domestiche: Immobili condotti da soggetti non residenti e immobili a disposizione di residenti

La tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, è rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente;

- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, **uguale o inferiore a 35 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 0,90/mq
- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, compresa **tra 35 e 70 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 1,30/mq
- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, **compresa tra 71 e 110 mq** : tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 1,40/mq
- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, **superiore a 110 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 1,50/mq

UTENZE NON DOMESTICHE

	TARI CATEGORIA	Q. FISSA	Q. VARIABILE
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASS. DI CULTO	0,03967	0,59329
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,08306	1,25733
3	(STABILIMENTI BALNEARI)	0,04711	0,70967
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,03719	0,57048
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,13265	2,00579
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,09918	1,49464
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,11777	1,78445
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,12397	1,87344
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,06818	1,02686
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA...	0,10785	1,62243
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,13265	2,00807
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA...)	0,08926	1,34632

13	CARROZZERIA, AUTOUFFICINA, ELETTRAUTO	0,11405	1,72283
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,05331	0,79867
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,06818	1,02686
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	0,60001	9,05230
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	0,45125	6,80463
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI...	0,21819	3,29278
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,19091	2,87291
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0,75126	11,34561
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,12893	1,95331
22	UTENZE GIORNALIERE: BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,27025	4,06178
23	CAMPEGGIO STAGIONALE	0,16612	2,51465

5. **DI DARE ATTO** che alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo, categoria C2 e C6 è applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
6. **DI DARE ATTO** che:
- a) sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 30/2004, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e di cui al comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
 - b) l'importo complessivo del gettito stimato del tributo comunale sui rifiuti e servizi per l'anno 2018 è pari € 52.411,68;
7. **DI DARE ATTO** che a coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico deve essere applicata, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regolamento comunale TARI, una tariffa giornaliera determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
8. **DI DARE ATTO** che le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni per l'anno 2018 sono quelle contenute nel regolamento di disciplina della TARI agli artt. 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 19bis e 20, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, relativamente alla distanza dal punto di raccolta più vicino;
9. **DI STABILIRE**, inoltre, che per l'anno 2018 la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TASI	Non dovuta	-----
	Non dovuta	-----
TARI	Acconto	Entro il IV trimestre 2018 – Il termine esatto sarà stabilito contestualmente all’approvazione delle liste di carico delle utenze, di concerto con il SEL
	Saldo	Entro il I trimestre 2019 – Il termine esatto sarà stabilito contestualmente all’approvazione delle liste di carico delle utenze, di concerto con il SEL

10. **DI AUTORIZZARE** i contribuenti al versamento in una unica soluzione dell'intero importo del tributo dovuto entro la scadenza della prima rata;
11. **DI DARE ATTO** che le aliquote e le tariffe determinate con la presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione;
12. **DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

PARERE LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.5 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Manuela VECTION

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
OREILLER CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-feb-2018, ai sensi dell'art.52 ter della L.R.07.12.1998 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rhêmes-Notre-Dame, lì 22-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 22-feb-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Reg. Albo Pretorio N. 121

Rhêmes-Notre-Dame, lì, 22-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER